

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 904 DEL 15/05/2026

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: AREA DI PERTINENZA DELL'OSPEDALE SAN BASSIANO DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA, DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN BOSCO URBANO - APPROVAZIONE ADDENDUM AL CONTRATTO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO CON IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI)

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Giovanni Carretta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI  
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 920/26

*Il Direttore f.f. dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Francesca Chiara Carollo*

---

Il Direttore f.f. dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue:

Premesso che:

- il Comune di Bassano del Grappa, con nota registrata a protocollo ULSS7 n. 64640 del 02/08/2021, ha proposto una collaborazione volta a realizzare un parco nell'area sita a sud dell'ospedale San Bassiano di proprietà dell'Azienda ULSS7 Pedemontana, a beneficio della cittadinanza e degli utenti dei servizi sanitari ospedalieri;
- l'ULSS7 Pedemontana con nota protocollo n. 73242 del 07/09/2021 ha acconsentito alla richiesta del Comune;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 29/03/2022, è stato approvato lo schema del Protocollo d'Intesa per la realizzazione del bosco urbano e la variazione della destinazione urbanistica di parte di detta area e di altri compendi di proprietà dell'ULSS7, sottoscrivendolo in data 12/10/2022
- l'ULSS7 Pedemontana e il Comune di Bassano del Grappa, al fine di dar corso ai rispettivi impegni assunti con il Protocollo d'intesa, hanno siglato un contratto di comodato a titolo gratuito volto a regolamentare l'utilizzo dell'area esterna sita a sud dell'Ospedale di Bassano del Grappa e destinata alla realizzazione di un bosco urbano;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2163 del 15/12/2023 è stato approvato lo schema di contratto costituito dai seguenti elementi essenziali:
  - uso dell'area: realizzazione di un bosco urbano e di un'area da destinare a verde;
  - area concessa: costituita dalle proprietà catastalmente individuate come di seguito:
    - Sez. A, Foglio 14, mapp. n. 7 (parte), Seminativo, Classe 3, Ha 2.13.69;
    - Sez. A, Foglio 14, mapp. n. 23 (parte), Seminativo/Sem. arboreo, Classe 3/4, Ha 1.38.11;
    - Sez. A, Foglio 14, mapp. n. 611 (parte), Seminativo/Sem. arboreo, Classe 3/4, Ha 0.20.62;
    - Sez. A, Foglio 14, mapp. n. 613 (parte), Relitto stradale, Ha 0.08.50;
    - Sez. A, Foglio 10, mapp. n. 1654 (parte), Urbano, Ha 12.51.72;
  - durata: anni 30 (trenta), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
  - oneri a carico del Comodante (ULSS7):
    - autorizzare il Comune, nell'arco di durata della convenzione, ad eseguire sull'area i lavori di realizzazione di un bosco urbano, il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria della stessa, anche con l'utilizzo di mezzi meccanici, nonché di apportare tutte le migliorie necessarie per la fruizione dell'area a bosco urbano ad uso pubblico;
    - per la porzione destinata a bosco urbano, rinunciare all'applicazione dell'art. 1809 C.C., ovvero a non richiederne la restituzione prima del termine convenuto di 30 anni;
    - per la porzione riqualificata a prato, comunicare con un preavviso di almeno sei mesi l'eventuale richiesta di restituzione anticipata rispetto al termine contrattuale convenuto di anni 30;
  - oneri a carico del Comodatario (Comune di Bassano):
    - realizzazione a propria cura e spesa di un bosco urbano nella porzione più a sud e di un'area riqualificata a verde nella rimanente porzione più a nord;
    - esecuzione della pulizia e manutenzione ordinaria dell'intera area comprensiva di sfalci, potature e quanto si renda necessario al mantenimento in buono stato;
    - realizzazione di una recinzione perimetrale in rete metallica plastificata;

- spese di registrazione del contratto di comodato.
- in data 19/12/2023 veniva sottoscritto il contratto di comodato Rep. 14 del 19/12/2023;

Dato atto che:

- con nota pec protocollo n. 12508 del 07/02/2024, l'ULSS7 ha chiesto la restituzione di una porzione di area destinata a prato ex art. 8 della Convenzione stessa, necessaria alla stessa Azienda per la realizzazione della "Nuova Casa della Comunità" realizzata con fondi PNRR (richiesta riscontrata favorevolmente con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 15/02/2024);
- a seguito di sopralluoghi, è opportuno introdurre alcune modifiche alle aree interessate dal comodato, per ridefinirne i diritti, al fine di consentire un miglior accesso al Bosco Urbano e alle aree di pertinenza dell'ospedale San Bassiano;
- con nota pec registrata a protocollo ULSS7 n. 101367 del 28/10/2025, il Comune di Bassano del Grappa ha comunicato che l' "Invito pubblico relativo all'Azione 2.7.1 Infrastrutture verdi in Area Urbana" grazie al quale il Comune ha potuto finanziare la realizzazione del bosco urbano, all'art. 13 comma 1 vincola il beneficiario a non alienare, cedere o distrarre il bene oggetto di investimento per i 5 anni successivi al pagamento della domanda di saldo, pena la perdita del beneficio.

Pertanto con:

- medesima nota, il Comune ha chiesto la modifica dell'art. 8 comma 4, relativamente alla parte riquadrata a prato (area contrassegnata in colore rosso nella planimetria allegata sub A), proponendo all'Azienda ULSS7 un vincolo a non richiederne la restituzione prima di cinque anni dal pagamento della rata di saldo del contributo PR Veneto FESR 2021-2027 relativo all'opera "Bosco Urbano San Bassiano", ferme restando le altre condizioni previste dall'art. 8 comma 4 e comma 5;
- verbale di tracciamento delle nuove recinzioni dell'area del nuovo bosco urbano, redatto all'esito del sopralluogo del 20/02/2024, le parti hanno rimandato ad un successivo accordo la definizione dei seguenti aspetti:
  - 1) aggiornamento del comodato d'uso sulla base delle aree e dei confini individuati;
  - 2) definizione del confine tra i mappali 1424-611-23, tracciato dalla direttrice C-D-E-F-G rappresentata nella planimetria allegata al verbale medesimo;

Considerato che:

- sulla scorta dei punti sopracitati risulta necessario formalizzare un addendum al comodato, che nello specifico preveda le seguenti modifiche alle originarie pattuizioni tra le parti:
  - scorporo di una parte dell'area a prato di mq 2465 richiesta in restituzione da ULSS7 con nota protocollo n. 12508 del 07/02/2024 e contrassegnata in colore grigio nella planimetria allegata sub A) all'addendum;
  - inclusione dell'area di 180 mq a nord-est (area contrassegnata in colore blu nella planimetria allegata sub A) con facoltà di uso promiscuo tra le parti, per permettere il collegamento delle aree pertinentziali dell'Ospedale San Bassiano e del Bosco Urbano con via Carpellina e inclusione dell'area di 44 mq a nord-ovest (contrassegnata in colore arancione nella planimetria allegata sub A) nel novero delle aree - di proprietà ULSS7 - incluse nel comodato trentennale di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a), al fine di garantire l'accesso al bosco urbano dal parcheggio pubblico per tutta la durata del comodato;
  - modifica degli obblighi in capo al Comodante (ULSS7) e al Comodatario (Comune di Bassano), come segue:
    - a) obblighi del Comodante (ULSS7):

- per la parte riqualificata a prato di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) della Convenzione (area contrassegnata in colore rosso nella planimetria allegata sub A) il Comodante si obbliga a non richiedere la restituzione prima del decorso di cinque anni dal pagamento al Comune di Bassano della rata di saldo del contributo PR Veneto FESR 2021-2027 relativo all'opera "Bosco Urbano San Bassiano", fermi restando gli ulteriori obblighi di cui al contratto rep ULSS7 n.14 del 19/12/2023;

b) obblighi del Comodatario (Comune di Bassano):

- restano fermi gli obblighi di cui al contratto rep ULSS7 n.14 del 19/12/2023;
- estensione degli obblighi di manutenzione del verde a carico del Comune all'area di 180 mq di cui sopra (area contrassegnata in colore blu nella planimetria allegata sub A) e alla fascia di terreno adiacente al confine sud dei mappali 7 e 23, comprese le siepi e le alberature limitrofe alla recinzione, esclusa la strada di campagna esterna alla recinzione del bosco urbano e l'area della centralina SNAM, fermi restando gli ulteriori obblighi manutentivi già inclusi all'art.7 della originaria convenzione rep. ULSS7 n.14 del 19/12/2023;
- realizzazione di una recinzione di confine tra i mappali 23 (proprietà ULSS7) e 1424 (proprietà Comune di Bassano) all'atto dell'eventuale restituzione dell'area in comodato, nei casi previsti dall'art. 3 commi 2 e 3 del comodato originario.

Per quanto sopra, il Direttore f.f. dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

- approvare lo schema di addendum al contratto di comodato (allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - Allegato 01) tra l'Azienda ULSS7 Pedemontana e il Comune di Bassano del Grappa per l'utilizzo dell'area esterna, sita a sud dell'Ospedale "San Bassiano", i cui elementi essenziali sono i seguenti:
  - a) durata: 30 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione originaria, ovvero dal 20/12/2023;
  - b) modifiche alle aree interessate dalla convenzione come di seguito:
    - scorporo di una parte dell'area a prato di mq 2465 richiesta in restituzione da ULSS7 con nota protocollo n. 12508 del 07/02/2024 e contrassegnata in colore grigio nella planimetria allegata sub A) all'addendum;
    - inclusione dell'area di 180 mq a nord-est (area contrassegnata in colore blu nella planimetria allegata sub A) con facoltà di uso promiscuo tra le parti, per permettere il collegamento delle aree pertinenziali dell'Ospedale San Bassiano e del Bosco Urbano con via Carpellina e inclusione dell'area di 44 mq a nord-ovest (contrassegnata in colore arancione nella planimetria allegata sub A) nel novero delle aree - di proprietà ULSS7 - incluse nel comodato trentennale di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a), al fine di garantire l'accesso al bosco urbano dal parcheggio pubblico per tutta la durata del comodato;
    - modifica degli obblighi in capo al Comodante (ULSS7) e al Comodatario (Comune di Bassano), come segue:
  - c) obblighi ULSS7:
    - si conferma quanto già disposto nell'originaria Convenzione rep. Ulss7 Pedemontana n.14 del 19/12/2023;
    - per la parte riqualificata a prato di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) della Convenzione, il Comodante si obbliga a non richiederne la restituzione prima del decorso di cinque anni dal pagamento al Comune di Bassano della rata di saldo del contributo PR Veneto FESR 2021-2027 relativo all'opera "Bosco Urbano San Bassiano";

d) obblighi Comune di Bassano del Grappa:

- si conferma quanto già disposto nell'originaria Convenzione rep. Ulss7 Pedemontana n.14 del 19/12/2023;
- per quanto riguarda la manutenzione si conferma quanto già disposto all'art.7 dell'originaria convenzione rep. ULSS7 n.14 del 19/12/2023, includendo tra le aree oggetto della manutenzione a carico del Comune anche l'area di 180 mq di cui sopra nonché la fascia di terreno adiacente al confine sud dei mappali 7 e 23, comprese le siepi e le alberature limitrofe alla recinzione, con l'esclusione della strada di campagna esterna alla recinzione del bosco urbano e dell'area della centralina SNAM;
- realizzazione a propria cura e spese di una recinzione di confine tra i mappali 23 (proprietà ULSS7) e 1424 (proprietà Comune di Bassano) qualora si verifichi l'eventuale restituzione dell'area in comodato nei casi previsti dall'art. 3 commi 2 e 3 del comodato originario.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Direttore dell'Unità Operativa Complessa.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di approvare lo schema di addendum al contratto di comodato (allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - Allegato 01) tra l'Azienda ULSS7 Pedemontana e il Comune di Bassano del Grappa per l'utilizzo dell'area esterna, sita a sud dell'Ospedale "San Bassiano", i cui elementi essenziali sono i seguenti:

a) durata: 30 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione originaria, ovvero dal 20/12/2023;

b) modifiche alle aree interessate dalla convenzione come di seguito:

- scorporo di una parte dell'area a prato di mq 2465 richiesta in restituzione da ULSS7 con nota protocollo n. 12508 del 07/02/2024 e contrassegnata in colore grigio nella planimetria allegata sub A) all'addendum;
- inclusione dell'area di 180 mq a nord-est (area contrassegnata in colore blu nella planimetria allegata sub A) con facoltà di uso promiscuo tra le parti, per permettere il collegamento delle aree pertinentiali dell'Ospedale San Bassiano e del Bosco Urbano con via Carpellina e inclusione dell'area di 44 mq a nord-ovest (contrassegnata in colore arancione nella planimetria allegata sub A) nel novero delle aree - di proprietà ULSS7 - incluse nel comodato trentennale di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a), al fine di garantire l'accesso al bosco urbano dal parcheggio pubblico per tutta la durata del comodato;
- modifica degli obblighi in capo al Comodante (ULSS7) e al Comodatario (Comune di Bassano), come segue:

c) obblighi ULSS7:

- si conferma quanto già disposto nell'originaria Convenzione rep. Ulss7 Pedemontana n.14 del 19/12/2023;
- per la parte riqualficata a prato di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) della Convenzione, il Comodante si obbliga a non richiederne la restituzione prima del decorso di cinque anni dal pagamento al Comune di Bassano della rata di saldo del contributo PR Veneto FESR 2021-2027 relativo all'opera "Bosco Urbano San Bassiano";

d) obblighi Comune di Bassano del Grappa:

- si conferma quanto già disposto nell'originaria Convenzione rep. Ulss7 Pedemontana n.14 del 19/12/2023;
  - per quanto riguarda la manutenzione si conferma quanto già disposto all'art.7 dell'originaria convenzione rep. ULSS7 n.14 del 19/12/2023, includendo tra le aree oggetto della manutenzione a carico del Comune anche l'area di 180 mq di cui sopra nonché la fascia di terreno adiacente al confine sud dei mappali 7 e 23, comprese le siepi e le alberature limitrofe alla recinzione, con l'esclusione della strada di campagna esterna alla recinzione del bosco urbano e dell'area della centralina SNAM;
  - realizzazione a propria cura e spese di una recinzione di confine tra i mappali 23 (proprietà ULSS7) e 1424 (proprietà Comune di Bassano) qualora si verifichi l'eventuale restituzione dell'area in comodato nei casi previsti dall'art. 3 commi 2 e 3 del comodato originario;
2. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
  3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

**Rep. atti Segretario generale Comune di Bassano del Grappa**

**Rep. atti ULSS n. 7 Pedemontana**

**-----COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA-----**

**-----PROVINCIA DI VICENZA-----**

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER IL COMODATO D'USO  
GRATUITO E L'UTILIZZO DI UN'AREA DI PERTINENZA  
DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA PER LA  
REALIZZAZIONE DI UN BOSCO  
URBANO.**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge:-----

TRA-----

- l'AZIENDA SANITARIA ULSS 7 PEDEMONTANA con sede a Bassano del Grappa (VI), in Via dei Lotti n. 40, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 26 febbraio 2021, che di seguito, per comodità espositiva, viene denominata anche "ULSS" o "Comodante";-----

E-----

- il COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, con sede in Bassano del Grappa (VI), in Via Matteotti n. 39, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00168480242, rappresentato in questo atto dal dott. Manuel Bruno, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede municipale di cui sopra, in qualità di Segretario generale e Dirigente ad interim dell'Area IV "Lavori pubblici" del Comune di Bassano del Grappa, a

ciò legittimato ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c) del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000, del decreto del Sindaco acquisito al protocollo n. 72888 del 24.11.2025, della deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24.03.2022, esecutiva, e della deliberazione di Giunta comunale n. del [redacted], immediatamente eseguibile; di seguito, per brevità, indicato come “Comune” o “Comodatario”;-----

Entrambi di seguito indicati congiuntamente, per brevità, anche “Parti”.-----

Premesso che:-----

- con la deliberazione del Direttore Generale dell’Ulss 7 n. 581 del 29.03.2022 e la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Bassano del Grappa n. 22 del 24.03.2022 si è approvato lo schema di “Protocollo d’intesa per la realizzazione di un bosco urbano presso l’area esterna – lato sud – di pertinenza dell’Ospedale di Bassano del Grappa e variazione urbanistica da parte di detta area e per l’eventuale variazione urbanistica di altri compendi dell’AULSS 7 – definizione reciproci impegni”;-----

- il Protocollo di intesa predetto è stato sottoscritto digitalmente da parte dell’ULSS n. 7 Pedemontana in data 12.10.2022 e da parte del Comune di Bassano del Grappa in data 28.10.2022;-----

- con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Bassano del Grappa n. 398 del 25.09.2023 si è approvato lo schema di “Convenzione per il comodato d’uso gratuito e l’utilizzo di un’area di pertinenza dell’Ospedale di Bassano del Grappa per la realizzazione di un bosco urbano” e il progetto esecutivo dell’opera “LP\_2022\_24 Realizzazione bosco urbano San Bassiano”;-----

- la “Convenzione per il comodato d’uso gratuito e l’utilizzo di un’area di pertinenza dell’Ospedale di Bassano del Grappa per la realizzazione di un bosco urbano” è successivamente stata formalizzata tra le parti con rep. ULSS 7 Pedemontana n. 14 del 19.12.2023;-----

Considerato che, nella fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del bosco urbano, si sono determinate alcune circostanze di fatto per cui necessita formalizzare un addendum modificativo delle originarie pattuizioni di comodato tra le parti e che, nello specifico, occorre recepire quanto segue, come puntualmente precisato nell’email riepilogativa all’ULSS n. 7 Pedemontana in data 19.02.2025:-----

- scorporo delle aree chieste in restituzione da ULSS con prot. n. 9290 del 08/02/2024 (prot. Ulss n.12508 del 07/02/2024);-----

- aggiunta alle aree concesse in comodato al Comune di un’area di 180 mq a nord-est (ad uso promiscuo) per permettere il collegamento con via Carpellina;-----

- modifica della destinazione dell'area di 44 mq a nord-ovest; attualmente la stessa rientra tra quelle che ULSS può richiedere in sostituzione con semplice preavviso di sei mesi, ma occorre prevedere che sia parte del comodato trentennale, in modo da garantire l'accesso al bosco urbano per tutta la durata del comodato;-----

- per la parte a prato (per la quale ULSS può attualmente richiedere la restituzione con semplice preavviso di sei mesi) occorre introdurre il vincolo di mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione nei cinque anni successivi al pagamento della nota di saldo del contributo SISUS richiesto dal Comune di Bassano del Grappa per la

realizzazione dell'opera Bosco Urbano San Bassiano. -----

I mappali interessati sono: NCT, Sez. A, Foglio 14, mapp. n. 7 (parte) - NCT, Sez. A, Foglio 14, mapp. n. 23 (parte) - NCT, Sez. A, Foglio 14, mapp. n. 611 (parte) - NCT, Sez. A, Foglio 14, mapp. n. 613 (parte) - NCEU, Sez. A, Foglio 10, mapp. n. 1654 sub 9 (parte).-----

Viste:-----

- la richiesta dell'ULSS n. 7 Pedemontana prot. n. 12508 del 07/02/2024, ricevuta a prot. n. 9290 dell'08.02.2024 e riscontrata favorevolmente con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 15.02.2024, di restituzione di una porzione di area destinata a prato ex art. 8 della Convenzione stessa, necessaria alla stessa ULSS per la realizzazione della "Nuova Casa della Comunità" realizzata con fondi PNRR;-----

- la nota trasmessa all'ULSS n. 7 Pedemontana con prot. n. 66824 del 28.10.2025 e riscontrata dalla stessa ULSS n. 7 con nota ricevuta a prot. n. 71495 del 18.11.2025, con la quale il Sindaco del Comune di Bassano del Grappa ha chiesto la modifica dell'art. 8 comma 4 della convenzione (ai fini del pagamento del contributo dell'Invito pubblico relativo all'Azione 2.7.1 Infrastrutture verdi in Area Urbana, AVEPA ha richiesto la Convenzione di Comodato d'uso con l'Azienda U.L.SS. 7 Pedemontana aggiornata, con l'aggiunta del vincolo di almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo con riferimento all'area riqualificata a prato), specificando che il Comodatario si impegna a restituire la parte riqualificata a prato non prima di cinque anni dal pagamento della rata di saldo del contributo PR Veneto FESR 2021-2027 relativo all'opera "Bosco Urbano San Bassiano", ferme restando le altre condizioni previste dall'art. 8 comma 4 e comma

5;-----

- il verbale di tracciamento delle nuove recinzioni dell'area del nuovo bosco urbano sottoscritto tra le Parti in data 20.02.2024, nel quale si rimanda ad un successivo accordo tra le parti la definizione dei seguenti aspetti: 1) aggiornamento del comodato d'uso sulla base delle aree e dei confini individuati; 2) definizione del confine tra i mappali 1424-611-23, tracciato dalla direttrice C-D-E-F-G rappresentata nella planimetria allegata al verbale medesimo.-----

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, immediatamente eseguibile, di approvazione dello schema di "Addendum alla Convenzione per il comodato d'uso gratuito e l'utilizzo di un'area di pertinenza dell'Ospedale di Bassano del Grappa per la realizzazione di un bosco urbano";-----

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS7 Pedemontana n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del sopracitato Addendum;-----

Tutto ciò premesso, il COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, come sopra rappresentato, e l'AZIENDA SANITARIA ULSS 7 PEDEMONTANA, come sopra rappresentata, convengono e stipulano quanto segue. -----

**Articolo 1 - Premesse**-----

1. Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse narrative come parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

**Articolo 2 - Oggetto**-----

1. Si conferma quanto già disposto nell'originaria Convenzione rep. ULSS 7 Pedemontana n. 14 del 19.12.2023, con le seguenti modificazioni:-----

a) scorporo di una parte dell'area a prato di mq 2465 richiesta in restituzione

da ULSS con prot. n. 9290 del 08/02/2024 (prot. Ulss n. 12508 del 07/02/2024) e contrassegnata in colore grigio nella planimetria allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente Addendum; -----

b) aggiunta alle aree concesse in comodato al Comune di un'area di 180 mq a nord-est per permettere il collegamento con via Carpellina, contrassegnata in colore blu nella planimetria allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente Addendum; per la suddetta area, le Parti concordano l'inclusione nel comodato trentennale con l'uso promiscuo da parte del Concedente; -----

c) modifica della destinazione dell'area di 44 mq a nord-ovest, contrassegnata in colore arancione nella planimetria allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente Addendum; l'area in questione, interessata dall'accesso al bosco urbano (lato ovest – parcheggio Aquapolis) non rientra più nella porzione da riqualificare a prato di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) della Convenzione originaria, ma viene inclusa tra le aree di proprietà ULSS che sono parte integrante del comodato trentennale di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a) della Convenzione originaria, in modo da garantire l'accesso al bosco urbano per tutta la durata del comodato.-----

**Articolo 3 - Durata-----**

1. Si conferma quanto già disposto nell'originaria Convenzione rep. ULSS 7 Pedemontana n. 14 del 19.12.2023.-----

**Articolo 4 - Consegna-----**

1. Si conferma quanto già disposto nell'originaria Convenzione rep. ULSS 7 Pedemontana n. 14 del 19.12.2023.-----

**Articolo 5 - Stato di fatto e di diritto-----**

1. Si conferma quanto già disposto nell'originaria Convenzione rep. ULSS 7  
Pedemontana n. 14 del 19.12.2023.-----

**Articolo 6 - Obblighi dell'Ulss-----**

1. Si conferma quanto già disposto nell'originaria Convenzione rep. ULSS 7  
Pedemontana n. 14 del 19.12.2023, con le seguenti modificazioni:-----

- per la parte riqualificata a prato di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) della  
Convenzione originaria e come rideterminata ai sensi del precedente art. 2  
comma 1 lettera a), il Comodante si obbliga a non richiedere la restituzione  
prima del decorso di cinque anni dal pagamento al Comune di Bassano del  
Grappa della rata di saldo del contributo PR Veneto FESR 2021-2027 relativo  
all'opera "Bosco Urbano San Bassiano", ferme restando le altre condizioni  
previste dall'art. 8 comma 4 e comma 5 della Convenzione originaria per  
quanto compatibili.-----

**Articolo 7 - Obblighi del Comune-----**

1. Si conferma quanto già disposto nell'originaria Convenzione rep. ULSS 7  
Pedemontana n. 14 del 19.12.2023, con le seguenti modificazioni consistenti  
nell'aggiunta di ulteriori precisazioni agli obblighi manutentivi in capo al  
Comodatario di cui alla lettera c): -----

- effettuare la manutenzione del verde dei lati sud dei mappali 7 e 23,  
comprese le siepi e le alberature limitrofe alla recinzione e ad esclusione della  
strada di campagna esterna alla recinzione del bosco urbano e dell'area della  
centralina SNAM; -----

- effettuare la manutenzione dell'area di 180 mq a nord-est di collegamento  
con via Carpellina, contrassegnata in colore blu nella planimetria allegata sub  
A) quale parte integrante e sostanziale del presente Addendum; -----

- effettuare la manutenzione dell'area di 44 mq a nord-ovest contrassegnata in colore arancione nella planimetria allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente Addendum.-----

### **Articolo 8 - Restituzione**

1. Si conferma quanto già disposto nell'originaria Convenzione rep. ULSS 7 Pedemontana n. 14 del 19.12.2023, con le seguenti modificazioni:-----

- per la parte riqualificata a prato di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) della Convenzione originaria e come rideterminata ai sensi del precedente art. 2 comma 1 lettera a), il Comodatario si impegna a restituirla al Comodante, su esplicita richiesta dello stesso, successivamente al decorso di cinque anni dal pagamento della rata di saldo del contributo PR Veneto FESR 2021-2027 relativo all'opera "Bosco Urbano San Bassiano", ferme restando le altre condizioni previste dall'art. 8 comma 4 e comma 5 della Convenzione originaria per quanto compatibili. Si precisa che, in occasione dell'eventuale restituzione dell'area da parte del Comodatario in base a quanto riportato all'art. 3 commi 2 e 3 dell'originaria Convenzione rep. ULSS 7 Pedemontana n. 14 del 19.12.2023, sarà onere del Comodatario la realizzazione della recinzione di confine tra i mappali 23 (proprietà ULSS 7) e 1424 (proprietà Comune di Bassano del Grappa).-----

### **Articolo 8 bis – Disposizioni ulteriori in materia di apertura e chiusura dei cancelli di accesso-----**

All'originaria Convenzione rep. ULSS 7 Pedemontana n. 14 del 19.12.2023, è aggiunta in via di integrazione la seguente disposizione: il Comodatario consegna al Comodante le chiavi del cancello pedonale posto in corrispondenza della recinzione nord, identificato come "Ingresso Nord

riservato ULSS” nella planimetria allegata sub A). Si precisa che, con la consegna delle chiavi, il Comodante ULSS 7 Pedemontana sarà unico responsabile dell'apertura e chiusura del cancello stesso. In ogni caso, l'eventuale apertura dovrà essere subordinata all'effettiva apertura del parco ovvero, in caso di chiusura dello stesso, detto cancello non potrà essere aperto.-----

**Articolo 9 - Spese, tasse ed imposte-----**

1. Il presente atto, avente natura di comodato di beni immobili, è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. La spesa di registrazione è posta a carico del Comune quale parte comodataria.-----

2. Il presente atto è esente da imposta di bollo dal Comune ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B al D.P.R. 16.10.1972 n. 642. -----

**Articolo 10 - Modifiche.-----**

1. Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le Parti se non modificati da leggi speciali in materia.-----

2. Qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto. Ogni reciproca comunicazione dovrà essere fatta per iscritto presso la sede legale indicata dalle Parti.-----

**Articolo 11 - Controversie-----**

1 Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.-----

**Articolo 12 - Elezione di domicilio per comunicazioni-----**

1. Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di

legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:-----

- il Comodante presso la propria sede legale sita in Via dei Lotti n. 40 - Bassano del Grappa (VI); il Comodatario presso la sua sede legale sita in Via Matteotti n. 39 - Bassano del Grappa (VI).-----

**Articolo 13- Clausole vessatorie**-----

1. Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente contratto ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.-----

**Articolo 14 - Trattamento dei dati personali**-----

1. Le Parti, in relazione agli adempimenti dovuti e connessi con il presente atto, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati nell'osservanza delle norme del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018, nonché del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.-----

**Articolo 15- Disposizioni finali**-----

1. Per tutto quanto non espressamente previsto in questo contratto si rinvia alle norme di legge in materia di comodato e di contratti in generale e al codice civile. -----

Bassano del Grappa, data delle rispettive firme digitali-----

Per il Comune di Bassano del Grappa-----

Il Segretario generale e Dirigente dell'Area 4^-----

dott. Manuel Bruno (con firma digitale)-----

Per l'Azienda Sanitaria Ulss 7 Pedemontana-----


Il Direttore Generale-----

dott. Carlo Bramezza (con firma digitale)-----

Allegati: -----

sub A) – Aree oggetto di comodato d'uso;-----


sub B) - Sovrapposizione aree oggetto di comodato d'uso e planimetria  
catastale.-----



- Area a Bosco comodato trentennale
- Area a Prato restituibile a richiesta
- Area ingresso est
- Area ingresso ovest
- Area a Prato di proprietà comunale
- Aree ULSS escluse dal comodato su richiesta ULSS

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER IL COMODATO D'USO GRATUITO E L'UTILIZZO DI UN'AREA DI PERTINENZA DELL' OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOSCO URBANO.**

**Allegato A**  
Aree oggetto di comodato d'uso



**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER IL COMODATO D'USO GRATUITO E L'UTILIZZO DI UN'AREA DI PERTINENZA DELL' OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOSCO URBANO.**

**Allegato B**  
**Sovrapposizione aree oggetto di comodato d'uso e planimetria catastale**